

REGOLAMENTO (UE) N. 1409/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2013

relativo alle statistiche sui pagamenti

(BCE/2013/43)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, la Banca centrale europea (BCE) necessita di statistiche sui pagamenti specifiche per ogni paese e su base comparativa. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che possono essere raccolte informazioni nell'area delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento. Tali dati sono essenziali per identificare e monitorare gli sviluppi del mercato dei pagamenti all'interno degli Stati membri e per supportare la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (2) L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») stabilisce che, al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali («SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le necessarie informazioni statistiche presso le competenti autorità nazionali o direttamente presso gli operatori economici. L'articolo 5.2 dello Statuto del SEBC stabilisce che le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
- (3) L'Eurosistema raccoglie informazioni sui pagamenti in conformità all'indirizzo BCE/2007/9 ⁽²⁾. A beneficio del miglioramento della qualità e dell'affidabilità delle statistiche sui pagamenti e a garanzia di una completa copertura degli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione, le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte direttamente presso gli operatori segnalanti.

- (4) La metodologia attraverso la quale le informazioni sui pagamenti sono raccolte dovrebbe tenere in considerazione gli sviluppi nel quadro giuridico dei pagamenti nell'ambito dell'Unione europea, in particolare la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

- (5) Può essere opportuno, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi statistici previsti dalla BCE, presso gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, nell'ambito di un quadro di segnalazioni statistiche più ampio, predisposto dalle BCN sotto la propria responsabilità, in conformità al diritto dell'Unione, al diritto nazionale o a una prassi consolidata, che sia funzionale anche ad altre finalità statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. Ciò potrebbe, inoltre, ridurre l'onere di segnalazione. In questi casi, per incrementare la trasparenza, è opportuno informare gli operatori segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altre finalità statistiche. In casi particolari, la BCE può basarsi sulle informazioni statistiche raccolte a tali diversi fini per adempiere ai propri obblighi.

- (6) Sebbene i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito di seguito «Stati membri dell'area dell'euro»), sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2007/9 del 1º agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

